


# COMUNE DI RIVALTA

## PROGETTO ESECUTIVO PRIMO LOTTO FUNZIONALE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.E.C.L.I. CC3.1–CC3.2

Aree CC3.1–CC3.2(1)–CC3.2(2)  
Zona Sud Sangone – Gerbolano



ALLEGATO I:

– SCHEMA DI CONTRATTO

SPAZIO PER IL COMUNE

PROGETTISTA:

SEBASTIANO Ing. Gianluca  
Via Cesare Battisti n. 20  
10043 Orbassano (To)  
TEL. 011 9034504  
gianluca.sebastiano@tiscali.it  
gianluca.sebastiano@ingpec.eu .....

RESPONSABILE  
PROCEDIMENTO:

.....

DATA: Marzo 2018

AGG.: Novembre 2018

SCALA:

SCHEMA DI CONTRATTO  
per l'esecuzione di opere  
di urbanizzazione primaria

lavori stradali – fognature – acquedotto – impianto  
di illuminazione pubblica – verde pubblico – segnaletica stradale

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA **PRIMO LOTTO** PEC CC3.1(1)-  
CC3.2(2) DI P.R.G.C. ZONA SUD SANGONE – GERBOLANO (VIA NILDE  
IOTTI – VIA ORBASSANO)

IMPORTO: a base d'asta .....€ 321.217,76  
di cui oneri per la sicurezza .....€ 5.559,64

Redatto dal ing. Gianluca SEBASTIANO  
Via Cesare Battisti n.20/B  
10043 Orbassano (To)

Addì, Novembre 2018

Visto:

---

# INDICE

## Capitolo I – Oggetto ed ammontare dell'appalto – Designazione, forma e dimensioni delle opere

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Categoria prevalente e lavorazioni scorporabili e/o subappaltabili
- Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili
- Art. 5 - Designazione delle opere dell'appalto
- Art. 6 - Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate
- Art. 7 - Pagamenti
- Art. 8 - Cessione per corrispettivo dell'appalto
- Art. 9 - Interessi per ritardato pagamento
- Art.10 - Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia
- Art.11 - Revisione dei prezzi
- Art.12 - Subappalto

## Capitolo II – Norme generali

- Art.13 - Domicilio e comunicazioni all'appaltatore
- Art.14 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

## Capitolo III – Esecuzione del contratto

- Art.15 - Consegna dei lavori
- Art.16 - Direzione dei lavori
- Art.17 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
- Art.18 - Approvvigionamento dei materiali – Custodia dei cantieri
- Art.19 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art.20 - Rinvenimenti
- Art.21 - Brevetti di invenzione
- Art.22 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
- Art.23 - Perizie di varianti e suppletive
- Art.24 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
- Art.25 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Sospensioni - Proroghe - Penalità
- Art.26 - Esecuzione dei lavori di ufficio - Risoluzione del contratto
- Art.27 - Danni di forza maggiore
- Art.28 - Espropriazione dei terreni
- Art.29 - Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore
- Art.30 - Anticipazioni all'appaltatore
- Art.31 - Conto finale e collaudo definitivo
- Art.32 - Garanzie sui rischi di esecuzione
- Art.33 - Presa in consegna dell'opera

## Capitolo IV – Definizione delle controversie

- Art.34 - Contenzioso - Accordo bonario
- Art.35 - Definizione delle controversie

**CAPITOLO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.  
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE**

**Art. 1  
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria consistenti in opere stradali, di fognatura, di acquedotto, di illuminazione pubblica, di verde pubblico e segnaletica stradale, da realizzarsi nel Comune di Rivalta di Torino nelle aree CC3.1(1)- CC3.2(2) di P.R.G.C., secondo quanto previsto nel progetto esecutivo del PRIMO LOTTO funzionale elaborato nel mese di Marzo dell'anno 2018 dall'ing. Gianluca Sebastiano, ed approvato dall'Amministrazione Comunale in data ..... con delibera della Giunta Comunale del Comune di Rivalta di Torino n. ....

**Art. 2  
AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo ed ammontano a **€ 321.217,76 (trecentoventunmiladuecentodiciassette/76) di cui € 5.559,94 per oneri della sicurezza.**

Il prezzo a corpo precedentemente indicato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del capitolato allegato.

Le cifre riportate nel precedente quadro possono essere incrementati, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del Capitolo Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 19.4.2000, n. 145, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

**Art. 3  
CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI**

Nella tabella seguente sono riportate le categorie prevalenti e lavorazioni scorporabili e/o subappaltabili ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.34/2000 e dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

LAVORAZIONI	Categoria	IMPORTO [€] (soggetti a ribasso)	CLASSIFICA (ex art. 3 DPR 34/2000)	[%]
Opere stradali	OG3 PREVALENTE	€ 216.476,68	I	68,58%
Opere fognarie	OG6 SCORPORABILE	€ 99.181,14	I	31,42%

**Art. 4**  
**GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI**

DESCRIZIONE	TOTALE [€]	[%]
Scavi, movimenti terra di qualsiasi genere, demolizioni	€ 49.298,12	15,35%
Opere stradali (rilevati, fondazioni stradali e compattazione)	€ 55.918,71	17,41%
Cordolature in pietra	€ 16.273,30	5,07%
Pavimentazioni in bitume e autobloccanti	€ 61.098,94	19,02%
Fognatura nera e bianca dorsali e allacciamenti	€ 64.443,21	20,06%
Raccolta acque meteoriche e allacciamenti	€ 13.814,57	4,30%
Acquedotto	€ 20.923,36	6,51%
Illuminazione pubblica	€ 31.985,04	9,96%
Segnaletica	€ 1.216,18	0,38%
Verde	€ 686,39	0,21%
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 315.657,82</b>	
<b>ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 5.559,94</b>	<b>1,73%</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 321.217,76</b>	<b>100,00%</b>

**Art. 5**  
**DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO**

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, sono le seguenti:

1. Opere stradali, marciapiedi, parcheggi, segnaletica;
2. Opere di fognatura bianca e nera;
3. Rete acquedotto;
4. Opere di illuminazione pubblica;
5. Opere a verde pubblico;

**Art. 6**  
**FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

**1. OPERE STRADALI, MARCIAPIEDI, PISTA CICLABILE, SEGNALETICA**

Le opere prevedono un primo lotto di strada dal picchetto n.4a al n.7 (fine) di larghezza pari a 17,65m totali, suddivisi in n.2 corsie per la viabilità veicolare da 3,75m, n.2 file di marciapiedi da 1,50m ai bordi della carreggiata a da parcheggi a bordo marciapiede da un lato paralleli alla strada per una larghezza di 2,15m e dall'altro lato perpendicolari alla viabilità. Inoltre sarà realizzato un ulteriore tratto di congiunzione tra la viabilità predetta e

le opere realizzate nel Pec CC4.3 suddiviso in n.2 corsie veicolari da 3,75m, da un piccolo tratto di marciapiede su entrambi i lati da 1,50m, di un piccolo tratto di pista ciclabile solo sul lato ad est da 2,50 m, da un piccolo tratto di area a verde da 1,50m su entrambi i lati e al bordo est della carreggiata la continuazione di una fila di parcheggi di larghezza pari a 2,00m. La strada avrà una pendenza longitudinale costante dal picchetto 4° al 7° pari allo 0.6% e il tratto di congiunzione con pendenza pari a 0,00.

Inoltre sarà completato il vialetto pedonale verso il parcheggio con le caratteristiche dei marciapiedi per una larghezza di 2,65 m e lunghezza 9 m circa.

Le sezioni saranno del tipo a schiena d'asino con pendenza trasversale pari a 2,5% per le corsie stradali. I marciapiedi e parcheggi avranno una pendenza trasversale pari all'1% verso la strada.

La fondazione della strada e della pista ciclabile sarà realizzata in misto granulare anidro spessore 40 cm, la sovrastante struttura stradale sarà così sistemata:

- strato di base in misto granulare bitumato (tout-venant) spessore 8cm;
- strato di usura in calcestruzzo bituminoso (tappetino) spessore 4cm.

La fondazione delle aree a parcheggio sarà realizzata in misto granulare anidro spessore 30 cm, la sovrastante struttura stradale sarà così sistemata:

- strato di ghiaia vagliata spessore 10cm;
- stesa di geotessile non tessuto;
- strato di sabbia di allettamento spessore 5cm;
- marmette autobloccanti forate 7x7 cm spessore 8cm;
- riempimento dei fori con pietrischetto.

La fondazione dei marciapiedi sarà realizzata in battuto di calcestruzzo spessore 10 cm su un letto di ghiaia vagliata, la sovrastante struttura sarà così sistemata:

- strato di base di sabbia vagliata spessore 6cm;
- marmette autobloccanti spessore 6cm;

La segnaletica orizzontale sarà realizzata in vernice così distribuita:

- demarcazione di strisce di mezz'ora e corsie di transito;
- demarcazione strisce dei parcheggi;
- demarcazione di linee di arresto e strisce passaggi pedonali;
- scritte di stop.

La segnaletica verticale prevede la sistemazione dei seguenti cartelli su palina:

- n.1 segnale di pericolo e precedenza di forma triangolare;
- n.1 segnali di stop di forma ottagonale;
- n.3 segnali stradali vari di forma quadrata e/o rettangolare.

## 2. OPERE DI FOGNATURA BIANCA E NERA

La fognatura bianca raccoglie le acque piovane della strada e dei parcheggi; nella stessa rete vengono raccolte le acque piovane dei tetti e dei giardini degli edifici esistenti e di prossima realizzazione facenti parte delle aree CC3.1 e CC3.2 di PRGC., del solo PRIMO LOTTO funzionale. La rete sarà realizzata con tubazioni autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza di diametro  $\Phi 600$  mm, posate su letto di sabbia granita costipata e rinfiancati con la stessa; le caditoie sono collegate tra loro e alla rete principale mediante tubi in PVC  $\Phi 200-250$ mm.

I pozzetti di ispezione saranno ad anelli prefabbricati come da schema grafico.

La rete principale convoglia le acque piovane nel collettore realizzato con il progetto del primo lotto funzionale che convoglia tutte le acque nel collettore Smat sulla via Orbassano.

La fognatura nera raccoglie le acque reflue degli edifici esistenti e di prossima realizzazione facenti parte delle aree CC3.1 e CC3.2 di PRGC., del solo PRIMO LOTTO funzionale. La rete sarà realizzata con tubazioni in PVC serie UNI EN 1401-1 del tipo SN16 KN/mq di diametro  $\Phi 400\text{mm}$ , posate su letto di sabbia granita costipata e rinfiancati con la stessa.

La rete convoglia le acque nel collettore realizzato con il progetto del primo lotto funzionale che convoglia tutte le acque nel collettore 600x900 esistente sulla via Orbassano.

I pozzetti di ispezione saranno ad anelli prefabbricati come da schema grafico.

I chiusini per tutti i pozzetti saranno in ghisa sferoidale rispondenti alle norme UNI EN 124 classe D400.

### 3. RETE ACQUEDOTTO

Verranno posate condotte DN160 interrate, in ghisa sferoidale. La collocazione interessa l'intera strada partendo dal picchetto 4a dove sarà predisposta una cameretta per la futura continuazione, una cameretta sarà posizionata nelle vicinanze del picchetto 6 con la valvola di derivazione per servire i fabbricati di nuova edificazione. La nuova rete si collegherà alla cameretta nell'incrocio con la strada del CC4.3 dove sarà realizzata una cameretta e prolungata la rete appena realizzata del CC4.3 e dalla nuova cameretta partirà la condotta DN200 per collegarsi sull'acquedotto esistente su Via Orbassano per chiudere la linea.

### 4. OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'illuminazione interessa le strade, i parcheggi e i marciapiedi.

Il progetto prevede:

- la fornitura e la posa in opera di n. 12 pali tronco conici a sezione circolare in acciaio zincato a norma EN 40/4 e verniciato, di altezza fuori terra pari 10,00 m, con relativi blocchi di fondazione in c.l.s. e manicotti di rinforzo al piede in acciaio zincato;
- la fornitura e la posa in opera di n. 11 apparecchi di illuminazione di tipo "stradale", equipaggiati con moduli a LED da 58 W / 230 V per un totale di 5 elementi e da 76 W / 230 V per un totale di n. 6 elementi;

Complessivamente il progetto prevede dunque l'installazione di n. 11 apparecchi di illuminazione per una potenza complessiva installata di circa 1,2 kVA ed un flusso luminoso emesso di circa 125.000 lumen.

### 5. OPERE A VERDE PUBBLICO

Saranno sistemate, completamente, tutte le aree verdi inserite nel tratto di strada di collegamento con le opere di urbanizzazione del Pec CC4.3, a formare delle aree a verde tra la pista ciclabile e la strada da un lato e tra il marciapiede e la strada dall'altro, delimitate da cordoli in pietra, con la stesa di terra agraria per uno spessore non inferiore a 50 cm su terreno vegetale anche precedentemente prelevato durante le operazioni di sbancamento. Le aree saranno completate con la regolarizzazione dei piani di semina, la semina a prato.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, e le eventuali diminuzioni, comunque contenute nei limiti previsti dall'art. 132

del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni o dagli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000.

## **Art. 7 PAGAMENTI**

Per il presente appalto saranno corrisposti in corso di opera pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di **Euro 100.000** (centomila/00) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.

La redazione degli stati di avanzamento e l'emissione dei certificati di pagamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 168 e 169 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

Nel rispetto del disposto di cui all'art. 29 del Capitolo generale, entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla maturazione degli stati di avanzamento dei lavori, dovrà essere emesso il certificato di pagamento.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.

Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, così come previsto dall'art. 103 - comma 3° del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e lo svincolo della cauzione definitiva dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, o, comunque, dal momento della presentazione della garanzia stessa.

## **Art. 8 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Le cessioni di crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'Ente appaltante previste dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, possono essere consentite nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 115 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

## **Art. 9 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO**

Se, per causa imputabile alla stazione appaltante, il certificato di pagamento delle rate di acconto non è emesso entro il termine stabilito dal precedente articolo 5 e se i pagamenti delle rate di acconto e di saldo non sono effettuati entro i termini stabiliti dal detto articolo 5 sono dovuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale.

Se il ritardo per tali operazioni supera i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'adempimento sono dovuti gli interessi moratori, così come fissati annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggiore danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del c.c. Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11 luglio 1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale non si computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.



**Art. 10**  
**PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA**

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi applicando i principi previsti dall'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, ed ove non si proceda applicando il disposto di cui all'art. 88 comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, dovrà effettuare i relativi pagamenti.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'impresa avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo. Con tale importo si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Contratto.

Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta. Per la mano d'opera il ribasso d'asta verrà applicato solo sul 20% delle tariffe applicate.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

**Art. 11**  
**REVISIONE DEI PREZZI**

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Essendo stato abrogato l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi più possibile procedere alla revisione dei prezzi, né dare applicazione all'art. 1664 comma 1 del codice civile, si applicherà il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art. 133, commi 2 e 3 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

In tal caso il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento, potrà essere aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

**Art. 12**  
**SUBAPPALTO**

È vietato all'Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante, salvo che per i casi previsti all'art. 116 del d.lgs. 163/06.

In sede di gara l'appaltatore ha dichiarato le lavorazioni che intende subappaltare e precisamente:.....  
.....

Tali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante e sono subordinati alle disposizioni dettate dall'art. 118 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, dietro emissione di regolare fattura intestata all'ente appaltante da parte del subappaltatore stesso.

La stazione appaltante potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subAppaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

## **CAPITOLO II – NORME GENERALI**

### **Art. 13**

#### **DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dovrà eleggere il domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio della Direzione dei Lavori e, nel caso di impossibilità, presso gli Uffici Comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, aventi sede nello stesso luogo dell'ufficio di direzione lavori.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Generale.

### **Art. 14**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO**

L'appalto, oltre che dalle norme del Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e regolato dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore; dal regolamento applicativo approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni; da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori così come sancita dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e delle prescrizioni di cui all'art. 131 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza" degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.

### CAPITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

#### **Art. 15 CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà entro **30 (trenta)** giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dall'art. 129 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Nel caso di recesso dell'appaltatore per la ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante, si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 9 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

#### **Art. 16 DIREZIONE DEI LAVORI**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, gli enti appaltanti dovranno individuare, prima della gara, un ufficio di direzione dei lavori.

Le competenze, le figure professionali, le modalità operative e le responsabilità dei soggetti incaricati sono quelle rilevabili dagli artt. 123 - 124 - 125 e 126 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La individuazione dei soggetti titolati a costituire tale ufficio dovrà essere effettuata nel rispetto del disposto di cui all'art. 130 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

#### **Art. 17 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo personalmente, ferma restando la responsabilità diretta, potrà delegare tale funzione ad altro soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalità e degli adempimenti di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

#### **Art. 18 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI**

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senza altro avviso all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'appaltatore si deve far carico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h), del capitolato generale di appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, delle spese per la custodia e la buona conservazione delle opere, fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

## **Art. 19**

### **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a tutte le spese necessarie per la istituzione ed il funzionamento del cantiere, gli oneri per il trattamento e la tutela dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza, entro i limiti derivanti dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 494/96, come successivamente modificato con il D.Lgs. n. 528/99;

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

l) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

n) la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati.

Qualora l'Appaltante fornisca, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso siano necessarie le autorizzazioni, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'Appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l'Appaltante;

o) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

q) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti,

del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti simili, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

t) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;

u) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;

v) ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori l'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro, così come previsti:

dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 - 89/655 - 89/656 - 90/269 - 90/270 - 90/394.

dal D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 attuativo della direttiva Comunitaria n. 92/57 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 528 del 19 novembre 1999;

dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994;

Particolare attenzione dovrà l'Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, dagli artt. 3 e 4 del già richiamato D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 ed a tutti gli altri che risultano consequenzialmente legati a tale disposizione.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all'appaltatore con onere totale da parte della stazione appaltante.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145 e del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che si considerano prevalenti anche per le parti che dovessero con essi risultare contrastanti.

## **Art. 20 RINVENIMENTI**

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di

essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all'appaltatore per la particolarità delle operazioni che dovessero essere attivate, così come per la conservazione e le modalità di recupero, si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

## **Art. 21 BREVETTI DI INVENZIONE**

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

## **Art. 22 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori e comunque, prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Tale programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, dovrà riportare per ogni lavorazione, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del citato D.P.R. 554, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.



## **Art. 23**

### **PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE**

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nelle sole ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed alla ricorrenza dei motivi di cui al primo comma dell'art. 132 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni

Non sono considerate varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori, delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato, fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Per quanto concernente le competenze e le modalità operative per dare attuazione alle varianti od alle perizie suppletive si intenderà applicabile il disposto di cui all'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e di cui all'art. 10 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

## **Art. 24**

### **DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO**

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, ai sensi dell'art. 27 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e

ordinato, sempre per iscritto, ai sensi dell'art. 27 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, dalla direzione lavori.

#### **Art. 25**

#### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITÀ**

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **30 (TRENTA)** settimane dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 133 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 24-25 e 26 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 172 del Regolamento OO.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La penale pecuniaria da applicare, nel rispetto del disposto di cui all'art. 22 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, ed entro i limiti di cui all'art. 117 del D.P.R. n. 554/99, è stabilita nell' **1% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale** per ogni giorno di ritardo.

Qualora i ritardi comportino un'applicazione della penale in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà all'avvio delle procedure previste dall'art. 119 del D.P.R. n. 554/99, per la risoluzione del contratto di appalto.

Ove l'ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di esecuzione previsto dall'atto di aggiudicazione, si dovranno attivare le forme di pubblicità.

#### **Art. 26**

#### **ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 – All. F) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavori pubblici.

Si farà altresì luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dai rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

- Risoluzione per reati accertati ai sensi dell'art. 118 del Regolamento approvato con D.P.R. 21-12-1999, n. 554;
- Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento stesso;
- Risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione di importo eccedente il quinto dell'appalto, ai sensi delle previsioni dell'art. 132 comma 4 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni.

#### **Art. 27**

#### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Per i danni cagionati da forza maggiore si riterrà applicabile, per quanto concerne la denuncia, le condizioni previste per il riconoscimento e la loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il disposto di cui all'articolo 20 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

## **Art. 28 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI**

L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

## **Art. 29 RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, derivanti dall'inosservanza delle misure contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, o nel piano di sicurezza sostitutivo, di cui al D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni, di cui alla legge n. 55/90 e di cui all'art. 131 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni; il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori si atterrà al rispetto dei compiti e responsabilità, come indicati dal Regolamento approvato con D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e dal D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.
- Il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o il piano operativo di sicurezza art. 131 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni, al fine di consentire, alle autorità preposte, l'effettuazione delle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della consegna dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

Il piano sostitutivo o il piano operativo dovranno, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornati di volta in volta e coordinati per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

La responsabilità circa il rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo, se previsti, o del piano sostitutivo, da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1-comma 1° e 2° e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

- Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i propri subappaltatori, prima della stipula del contratto o della richiesta di subappalto, la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
- Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.
- Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto o della richiesta di subappalto.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del subappalto.

### **Art. 30 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE**

L'anticipazione di cui all'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche è regolata dalla suddetta norma e dalle successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dalle previsioni dell'art. 113 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 nel quale sono richiamate anche le modalità di concessione e di recupero, i termini da rispettare e gli interessi da applicare nel caso di mancato adempimento nei tempi previsti.

L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di importo, pari a quello dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero secondo il cronogramma dei lavori che viene gradualmente diminuita nel corso delle opere (art. 102 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554).

L'anticipazione è attualmente vietata dall'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

### **Art. 31 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO**

Si intendono applicabili al collaudo quanto alla composizione; alla nomina; alle situazioni di incompatibilità; ai compensi spettanti ai collaudatori; al rispetto dei termini; alle modalità di verifica della buona esecuzione dell'opera; alle ipotesi in cui sia obbligatorio provvedervi in corso d'opera; agli oneri da sostenere per le operazioni di collaudo; ai contenuti del processo verbale di visita e della relazione; alla discordanza fra la compatibilità e lo stato di fatto dei lavori; ai provvedimenti da adottare nel caso di accertamento di difetti di esecuzione e di eccedenza rispetto alle opere autorizzate; all'eventuale verbale di accertamento nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera o delle obbligazioni da assumere in presenza di lavori legati a determinati risultati; alle domande che l'appaltatore può inserire nel certificato; alla approvazione degli atti di collaudo anche di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica, quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 141 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni; degli artt. dal 187 al 210 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 37 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (¹).

## **Art. 32**

### **GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE**

Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, l'appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilità civile verso terzi.

Tale polizza dovrà essere stipulata nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 129, comma 1 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e successive modificazioni e dall'art. 103 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99.

Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito Decreto del Ministero dei LL.PP., l'esecutore dovrà stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

## **Art. 33**

### **PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA**

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione, da parte dell'Appaltatore all'Appaltante, della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

---

(<sup>1</sup>) Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 141 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni:

- Nel caso di lavori di importo fino a 500.000 Euro il certificato di collaudo deve essere sostituito da quello di regolare esecuzione.

- Nel caso di lavori di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di Euro è data facoltà alla stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Verificandosi la prima situazione o volendo l'Ente appaltante avvalersi della seconda, il contenuto dell'art. ... dovrà essere sostituito rispettivamente da uno dei seguenti:

- certificato di regolare esecuzione (1<sup>a</sup> ipotesi)

Alla verifica della perfetta esecuzione dell'opera, si procederà, così come previsto dal 3° comma dell'art. 141 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, a mezzo di certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei Lavori, nel rispetto dei contenuti e delle procedure previste dal combinato disposto degli artt. 195 e 208 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

- certificato di regolare esecuzione (2<sup>a</sup> ipotesi)

Per il presente appalto, essendo l'importo contenuto entro il limite del milione di Euro, avvalendosi della facoltà prevista dal 3° comma dell'art. 141 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, la stazione appaltante utilizzerà ai fini dell'accertamento della perfetta esecuzione dell'opera tanto sotto il profilo tecnico che amministrativo il certificato di regolare esecuzione che sarà emesso dal Direttore dei Lavori nel rispetto dei contenuti e delle procedure previste dal combinato disposto degli artt. 195 e 208 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

## **CAPITOLO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Art. 34**

#### **CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO**

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, si ritengono applicabili i tempi e le modalità previste dall'art. 240 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e dall'art. 149 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Per quanto concerne, in particolare, l'accordo bonario, la relativa procedura verrà svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 240 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, ed in ottemperanza al disposto dell'art. 149 del D.P.R. n. 554/99, per quanto compatibile.

### **Art. 35**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all'accordo bonario saranno definite applicando il combinato disposto dell'art. 241 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; degli artt. 150 e 151 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.